

## **REGOLAMENTO PER I RAPPORTI CON GLI AVVOCATI DEL LIBERO FORO E PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI**

### **Art. 1**

#### **“Disposizioni generali”**

Il presente regolamento disciplina, in via generale, i rapporti, anche economici, con i professionisti avvocati cui l’Ente conferirà incarichi e troverà applicazione relativamente alla rappresentanza e difesa giudiziale dell’Azienda nonché a quella stragiudiziale.

Conformemente ai principi di trasparenza, efficienza, economicità ed imparzialità dell’azione amministrativa, anche ai fini della corretta gestione delle risorse economiche disponibili, il presente regolamento determina i parametri per l’elaborazione dei compensi professionali che saranno applicati da questo Ente nei rapporti con i legali del libero foro in conformità a quanto disposto dal D.M. 55/14 e succ. mod. ed integr., avente ad oggetto “ Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 Legge n. 247/2012”.

I professionisti, ai quali l’Azienda proporrà incarico, accettano il presente regolamento al momento della richiesta di iscrizione all’elenco degli avvocati patrocinatori dell’Ente e/o dell’accettazione dell’incarico stesso.

### **Art. 2**

#### **“Istituzione dell’elenco degli Avvocati patrocinatori”**

##### **dell’Ares 118**

Per l’affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito Elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e patrocinio dinnanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, secondo le modalità di seguito descritte.

L’Elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

#### Tipologia di contenzioso:

Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. – Consiglio di Stato.

Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale – Giudice di Pace – Corte di Appello – Cassazione Civile.

Sezione C – CONTENZIOSO LAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte di Appello – Cassazione Civile.

Sezione D – CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte di Appello – Cassazione Penale.

L'inserimento in una o più sezioni nell'Elenco avviene su richiesta del professionista o del legale rappresentante dello studio professionale interessato, da presentarsi secondo le modalità indicate all'art. 4, a seguito di Avviso da pubblicare all'Albo pretorio on line e sul sito internet dell'Azienda.

I nominativi dei richiedenti idonei sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico; l'inserimento nello stesso non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito. L'inserimento nell'Elenco di studi associati avviene utilizzando la denominazione dello studio stesso.

L'Ares 118 si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'Elenco, in via del tutto eccezionale e motivata, secondo quanto valutato dalla Direzione Strategica, nei casi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di particolare specializzazione.

La scelta del Legale nell'ambito di ciascuna sezione avverrà con i criteri precisati all'art. 5.

L'Elenco formato è tenuto dalla UOD Affari Generali, che attualmente cura la funzione di supporto amministrativo della gestione del contenzioso aziendale.

L'aggiornamento sarà oggetto di apposito atto formale e sarà pubblicato sul sito aziendale, nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

Per l'iscrizione nell'Elenco l'ARES 118, al fine di assicurare la massima diffusione, pubblica l'Avviso all'Albo pretorio on line e sul sito internet dell'Azienda.

### Art. 3

#### **"Requisiti per l'inserimento nell'elenco"**

Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, regolarmente iscritti al relativo Albo professionale, in qualsiasi circoscrizione del territorio italiano, da almeno 5 (cinque) anni, che si trovino nelle condizioni generali previste dalla Legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione. A tal fine si considerano rilevanti, in quanto compatibili, i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nell'Elenco non possono essere iscritti i professionisti che, al momento dell'iscrizione:

- a) si trovino in conflitto di interessi a norma dell'art. 24 del Codice Deontologico Forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014, pubblicato in G.U. n. 241 del 16 ottobre 2014 e ss.mm.ii.);

- b) abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensori di altre parti, cause di qualsivoglia tipologia e valore contro l'ARES 118;
- c) abbiano patrocinato nei precedenti tre anni, in proprio o in qualità di difensori di altre parti, cause di qualsivoglia tipologia e valore contro l'ARES 118; dalla presente esclusione è fatta salva la proposizione di Decreti Ingiuntivi, laddove l'Amministrazione non abbia esperito opposizione, riconoscendo il debito;
- d) dipendenti aziendali cessati dal servizio negli ultimi tre anni dalla data di formazione o aggiornamento dell'Elenco.

La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è condizione per la permanenza nell'Elenco; la sopravvenienza, in costanza di iscrizione, di una tra le situazioni previste alle precedenti lettere a), b), c) e d), comporta l'obbligo di cancellazione dall'Elenco e il divieto di conferimento incarichi.

L'iscrizione in più sezioni dell'Elenco è consentita ai professionisti o agli studi professionali associati che ne fanno esplicita richiesta.

#### Art. 4

##### **“Modalità di inserimento nell'elenco”**

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante legale dello studio associato, indirizzata al Direttore Generale dell'ARES 118 – Via Portuense 240, 00149 Roma, corredata dalla seguente documentazione:

- a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., di iscrizione all'Albo Professionale e di non sussistenza di cause ostantive a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- b) *curriculum* professionale con l'indicazione degli incarichi assolti e delle attività svolte, di eventuali specializzazioni e pubblicazioni e con l'indicazione dell'eventuale possesso dell'abilitazione al patrocinio dinnanzi alle magistrature superiori;
- c) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'ARES 118 per la durata del rapporto che sarà instaurato;
- d) dichiarazione di eventuale sussistenza di incarichi professionali di difesa svolti avverso l'ARES 118 nel corso degli ultimi tre anni;
- e) dichiarazione di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- f) copia del codice fiscale e della partita IVA;
- g) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- h) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Per gli studi associati è necessario allegare la scheda informativa della composizione dello studio e i *curricula* di ciascun componente;

La domanda dovrà essere sottoscritta dal professionista che dovrà dichiarare di aver preso conoscenza del presente Regolamento e di accettare quanto in esso contenuto;

I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni caso l'aggiornamento dei loro *curricula*.

## Art. 5

### **“Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco”**

Gli incarichi professionali vengono affidati con le modalità di seguito indicate nel rispetto dei principi indicati all'art. 1, in applicazione del disposto dell'art. 4 del D. Lgs. n 50/2016.

Alla Direzione Strategica dell'ARES 118 spetta la decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio, previa acquisizione di parere ( o previo suggerimento ), non vincolante, dell'Avvocatura Aziendale.

In tal caso la Direzione Strategica individua il nominativo del professionista, a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo dall'Elenco nel rispetto di uno o più dei seguenti criteri, tranne i casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto, ovvero per specifica esperienza nella materia oggetto del contenzioso nei casi di particolare complessità e/o peculiarità:

- a) ramo di specializzazione dichiarato;
- b) esperienze risultanti dal curriculum;
- c) valutazione attività professionale svolta presso l'ARES 118.

La scelta del professionista nell'ambito di ciascuna sezione avverrà, in maniera trasparente e nell'interesse del buon esito del contenzioso a favore dell'Azienda, da parte della Direzione Strategica della stessa.

Sono fatti salvi i casi in cui eccezionali e specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendano necessario o manifestamente opportuno il ricorso a professioni non iscritti nell'elenco, come il caso in cui l'Azienda si avvalga della tutela legale in virtù di apposita polizza assicurativa.

Nel momento in cui il professionista accetta per iscritto l'incarico conferito con le modalità di cui all'articolo seguente, dovrà rilasciare apposita dichiarazione (di assenza, anche potenziale, di conflitto d'interesse, ovvero la sussistenza di diverse situazioni), di cui all'Allegato I.

Non possono, inoltre, essere incaricati professionisti che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dall'Azienda stessa o che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o che abbiano un contenzioso con l'ARES 118.

Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenza specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

## Art. 6

### **“Procedura di affidamento dell’incarico e condizioni”**

L’atto deliberativo di affidamento dell’incarico professionale all’Avvocato, individuato dalla Direzione Strategica, è proposto dal Dirigente della UOD Affari Generali, che curerà i consequenziali atti di liquidazione della spesa.

Il provvedimento con il quale viene conferito l’incarico dovrà contenere:

- a) l’indicazione della causa;
- b) il compenso professionale determinato;
- c) qualunque sia l’esito della causa trattata, il compenso spettante al professionista si limiterà a quanto stabilito ai sensi del seguente art. 7 per le fasi effettivamente svolte;

## Art. 7

### **“ Criteri ed elaborazione compensi”**

Ai fini della individuazione del compenso, tenuto conto del valore della controversia, della tipologia di contenzioso e della giurisdizione di riferimento, il professionista incaricato procede alla applicazione delle tabelle allegate al DM 55/14, e succ. mod. ed integr., previo abbattimento degli importi al 50% dei medi.

Nel caso di giudizi aventi valore indeterminato o indeterminabile, è utilizzata l’elasticità dei parametri in relazione alla rilevanza economica, alla complessità, alla significatività, alla unicità, o meno, della controversia, sulla base dell’interesse sostanziale sotteso dell’Azienda. In tali casi troverà applicazione l’art. 5, comma 6, del DM 55/14, così come modificato dal DM 37/18, previo abbattimento dei compensi al 50% dei medi.

I compensi sviluppati con i criteri sopra indicati, sono aggiuntati degli oneri di Legge ( spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, CPA ed I.V.A.).

L’Ente valuterà, per singole particolari casistiche, in considerazione della rilevanza economica, della complessità, della significatività e della unicità della questione, previa espressa richiesta motivata del professionista al quale è proposto l’incarico, la applicazione delle tariffe ai valori medi, o maggiorati ai sensi dell’art. 12 DM 55/14 e succ. mod. ed integr., senza alcuna riduzione.

## Art. 8

### **“ Sviluppo del preventivo di spesa”**

Il professionista che accetta l’incarico proposto dall’Azienda, svilupperà un preventivo di spesa ivi distinguendo i compensi per fasi ( studio, introduttiva, istruttoria, decisionale e cautelate ), riferibili ai diversi anni solari nei quali le stesse prevedibilmente si terranno, con l’applicazione dei criteri dettati al precedente art. 7, oltre le eventuali spese di trasferta e spese vive.

## **Art. 9**

### **“ Anticipo sul compenso ”**

Il professionista, che avrà accettato l'incarico proposto dall'Ente, potrà chiedere l'anticipo del compenso delle sole fasi di studio, introduttiva e cautelare, in aggiunta all'eventuale importo del contributo unificato, della marca di iscrizione a ruolo, non appena darà riscontro dell'avvenuta costituzione. Successivamente, potranno essere liquidati importi preventivati per le fasi susseguenti, ove già effettivamente svolte e non prima dell'anno solare al quale sono state imputate.

## **Art. 10**

### **“ Individuazione del compenso al domiciliatario ”**

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio, sia attiva che passiva, presso le Curie nelle quali non è consentita l'elezione del domicilio digitale, il professionista debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, individuato dallo stesso professionista incaricato, il compenso non potrà superare quello minimo previsto dall'art. 8, n. 2, del DM 55/14 e succ. mod. ed integr.

## **Art. 11**

### **“ Maggiorazioni del compenso professionale ”**

Nelle cause in cui il professionista assista più soggetti o resista contro più soggetti in aventi la medesima posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di specifiche distinte questioni di fatto e/o di diritto, ovvero nel caso in cui il professionista stesso depositi atti redatti con tecniche informatiche che consentano la ricerca testuale all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati, il compenso, in ogni caso unico, come calcolato ai sensi del precedente art. 7, potrà essere aumentato in misura non superiore a quanto previsto rispettivamente nel n. 2 e nel n. 1 bis dell'art. 4 DM 55/14 e succ. mod. ed integr.

Gli aumenti di cui sopra non sono cumulabili nel medesimo processo.

Qualora l'importo per spese di soccombenza liquidato giudizialmente a favore dell'Azienda sia superiore a quello recato nel preventivo redatto al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del professionista, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'Avvocato previo recupero ed incasso dell'intera somma da parte dell'Ente e, comunque, non prima del passaggio in giudicato della sentenza.

## **Art. 12**

### **“ Attività stragiudiziale ”**

Qualora la prestazione professionale si esaurisca in via stragiudiziale, saranno corrisposti al professionista i compensi, di cui al DM 55/14 e succ. mod. ed integr., abbattuti nella misura del 50% dei medi previsti nello scaglione corrispondente al valore della pratica.

Nel caso in cui, invece, alla fase stragiudiziale segua quella giudiziale, i predetti compensi rimarranno assorbiti nel compenso concordato per la difesa nel processo.

#### Art. 13

##### **“ Conciliazione giudiziale o transazione della controversia”**

Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione giudiziale della controversia, il compenso riconosciuto rimarrà assorbito in quello previsto per la fase decisionale senza alcuna maggiorazione, fermo quanto già maturato per l'attività svolta per le precedenti fasi giudiziali.

#### Art. 14

##### **“Liquidazione dei compensi professionali”**

La liquidazione dei compensi avviene in ogni caso a seguito di invio di fattura elettronica in ordine alle fasi professionali effettivamente espletata.

#### Art. 15

##### **“ Mediazione e negoziazione assistita”**

In caso di procedure di mediazione o di negoziazione assistita, il compenso riconosciuto, in base allo scaglione di valore, sarà quello previsto dal n. 25 bis della tabella allegata al DM 55/14 e succ. mod. ed integr. abbattuto del 50%.

#### Art. 16

##### **“Oneri informativi”**

Il professionista si impegna ad informare per iscritto l'Ente, in conseguenza degli incarichi che dovessero essergli affidati, su tutte le iniziative ed attività dallo stesso intraprese in ordine all'incarico ricevuto, inviando in tempi congrui copia di atto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito; si impegna, altresì, a comunicare per iscritto e con la massima sollecitudine, il deposito del provvedimento giudiziale conclusivo del grado o fase di giudizio, suggerendo ogni conseguente soluzione tecnico-legale idonea a tutelare gli interessi dell'Ente, ivi compresa l'opportunità/necessità di eventuale impugnativa.

#### Art. 17

##### **“ Valutazione del rischio di soccombenza”**

Il professionista si impegna a collaborare con l'Azienda nella valutazione del rischio di soccombenza elaborando le informazioni all'atto dello sviluppo del preventivo di spesa per la difesa giudiziale e tenendo, in merito, aggiornato l'Ente, nonché fornendo ogni altro eventuale elemento utile al riguardo.

#### Art. 18

##### **“ Accettazione dell'incarico e dichiarazioni di Legge”**

Il professionista si impegna a far pervenire all'Ente, tempestivamente, avuto riguardo alla tipologia di giudizio, l'accettazione o il rifiuto formale dell'incarico. Nel primo caso, si impegna, altresì, alla redazione ed invio della procura alle liti e del preventivo di spesa redatto nella misura di cui all'art. 7 del presente regolamento. Inoltre, si obbliga a trasmettere tutte le necessarie dichiarazioni previste dalla vigente normativa.

#### **Art. 19**

##### **“ Presentazione della fattura a saldo”**

Al termine del giudizio, il professionista invia la fattura per il saldo dell'attività prestata, previa relazione sull'attività effettivamente espletata, distinta per singole fasi e voci di attività, come indicate nel DM 55/14 e succ. mod. ed integr.

#### **Art. 20**

##### **“ Rinvio”**

Per quanto non diversamente stabilito in questa sede, si rinvia alla disciplina dettata nel citato DM 55/14 e succ. mod. ed integr., alla Legge professionale nonché al Codice deontologico vigenti. Qualesivoglia modifica della normativa professionale, deontologica e sul compenso, dovrà intendersi automaticamente applicabile al presente regolamento senza necessità che lo stesso venga modificato e/o integrato.

#### **Art. 21**

##### **“Privacy”**

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. si precisa che:

- il trattamento dei dati personali dei Professionisti iscritti è finalizzato unicamente alla formazione dell'Elenco dei professionisti ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale nell'interesse dell'Azienda;
- il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopraccitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- i dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'espletamento dell'incarico;
- in qualunque momento il Professionista iscritto potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, integrazione ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e succ. mod. ed integr.;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce condizione per la registrazione degli stessi nell'ambito dell'Elenco di cui all'art. 2.

#### **Art. 22**

##### **“ Entrata in vigore”**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione e pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione e trova applicazione successivamente a tale data. Rimangono, da quel momento, abrogate tutte le regolamentazioni precedenti sulla medesima materia.